



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

OBBLIGO A CARICO DEI PROPRIETARI

CONFINANTI LE STRADE AL TAGLIO E RIMOZIONE DI PIANTAGIONI E SIEPI

AVVISO

In relazione agli obblighi sanciti dagli artt. 16-17-18 e 29 del D. Lgs. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada” e dagli artt. 26 e 27 del rispettivo “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione” – DPR 495/92, relativi all’oggetto, si invitano i proprietari dei terreni confinanti con le strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico ad effettuare il taglio e la rimozione delle piantagioni e siepi secondo la seguente casistica.

FUORI DAL CENTRO ABITATO:

- la distanza dal confine stradale da rispettare per le piantagioni, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non può essere inferiore a 6 m;
- la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m;
- la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

Dette distanze riguardano tratti rettilinei, per le curve e le aree di intersezione, occorre considerare le specifiche “fasce di rispetto”.

ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO:

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Quanto sopra indicato ha il fine di garantire e tutelare la sicurezza stradale. Si ricorda che chiunque viola le disposizioni dei presenti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 ad € 694.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi con la rimozione degli alberi, ramaglie o siepi.

Si richiama infine l'attenzione sulle responsabilità, anche di ordine penale, in caso di lesioni a persone o danni a cose anche conseguenti all'eventuale interruzione del pubblico transito.

Vicoforte, 31 ottobre 2024



Il Sindaco
Gasco Gian Pietro